



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA

Il Presente Regolamento è stato:

- *approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 14 del 29/06/2016;*
- *integrato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 13 del 22/02/2018;*
- *integrato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 7 del 28/02/2023;*
- *integrato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 15 del 19/06/2025;*

INDICE

CAPO I – Disposizioni preliminari e generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art. 2 – Luogo delle adunanze consiliari	pag. 5
Art. 3 – Funzioni rappresentative	pag. 5
Art. 4 – Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio dell'Unione	pag. 5

CAPO II – Il Presidente

Art. 5 – Presidenza delle adunanze	pag. 5
------------------------------------	--------

CAPO III – Gruppi consiliari Commissioni Consiliari

Art. 6 – Costituzione dei gruppi consiliari	pag. 6
Art. 7 – Conferenze dei Capigruppo	pag. 6
Art. 8-ter - Commissioni consiliari	pag. 7
Art. 8-quater - Nomina e cessazione dei componenti delle Commissioni consiliari	pag. 7
Art. 8-quinquies - Compiti delle Commissioni consultive permanenti e Commissioni consultive temporanee d'indagine	pag. 8
Art. 8-sexies - Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia	pag. 8
Art. 8-septies - Presidente della Commissione	pag. 9
Art. 8-octies - Segretezza delle sedute	pag. 9
Art. 8-nonies - Validità delle sedute. Votazioni	pag. 10
Art. 8-decies - Verbali delle Commissioni	pag. 10
Art. 9 – Nomine e designazione di Consiglieri e di rappresentanti dell'Unione	pag. 10

CAPO IV – Norme generali

Art. 10 – Riserva di legge	pag. 10
----------------------------	---------

CAPO V – Diritto d'iniziativa dei consiglieri dell'Unione

Art. 11 – Diritti dei Consiglieri	pag. 10
Art. 12 – Diritto di presentazione di proposte di deliberazione	pag. 11
Art. 13 – Mozione	pag. 11
Art. 14 – Ordine del Giorno	pag. 11
Art. 15 – Raccomandazione	pag. 12
Art. 16 – Interpellanze	pag. 12
Art. 17 – Interrogazioni	pag. 12
Art. 18 – Mozioni, Ordini del Giorno, Raccomandazioni, Interpellanze e Interrogazioni. Discussione congiunta	pag. 12
Art. 19 – Emendamenti	pag. 13
Art. 20 – Conversione di Mozioni e Ordini del Giorno	pag. 13

CAPO VI – Convocazione del Consiglio dell'Unione

Art. 21 – Convocazione del Consiglio	pag. 14
Art. 21-bis – Disciplina del Consiglio in modalità di videoconferenza, audioconferenza o mista	pag. 14
Art. 22 – Richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 15
Art. 23 – Distinzione delle sedute - Definizioni	pag. 15
Art. 24 – Proposte di iscrizione all’Ordine del Giorno	pag. 16
Art. 25 – Consegna e pubblicazione dell’avviso di convocazione. Modalità e termini	pag. 16
Art. 26 – Ordine del Giorno	pag. 17
Art. 27 – Deposito degli atti per la consultazione	pag. 17
CAPO VII – Presidenza e segreteria dell’adunanza	
Art. 28 – Disciplina delle adunanze	pag. 17
Art. 29 – Persone ammesse nella sala delle adunanze. Comportamento del pubblico	pag. 18
Art. 30 – Segreteria dell’adunanza	pag. 18
Art. 31 – Scrutatori-Nomina-Funzioni	pag. 18
CAPO VIII – Delle sedute del Consiglio	
Art. 32 – Dei posti	pag. 19
Art. 33 – Ordine dei lavori – Sedute deserte	pag. 19
Art. 34 – Inizio dei lavori	pag. 19
Art. 35 – Tempi di intervento	pag. 20
Art. 36 – Dichiarazioni di voto	pag. 20
Art. 37 – Comportamento dei Consiglieri	pag. 20
Art. 38 – Esercizio del mandato elettivo	pag. 21
Art. 39 – Fatto personale	pag. 21
Art. 40 – Giurì d’onore	pag. 21
Art. 41 – Pregiudiziali e sospensive	pag. 21
Art. 42 – Partecipazione dell’Assessore	pag. 22
Art. 43 – Adunanze aperte	pag. 22
Art. 44 – Chiusura della discussione	pag. 22
Art. 45 – Chiusura della seduta .Mancato esaurimento dell’Ordine del Giorno	pag. 22
CAPO IX – Delle votazioni	
Art. 46 – Sistemi di votazione	pag. 23
Art. 47 – Ordine della discussione e della votazione	pag. 23
Art. 48 – Annullamento e rinnovazione della votazione	pag. 24
Art. 49 – Interventi nel corso della votazione	pag. 24

Art. 50 – Mozione d’ordine	pag. 24
Art. 51 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità	pag. 24
Art. 52 – Computo della maggioranza	pag. 25
CAPO X – Dei verbali delle sedute	
Art. 53 – Redazione dei verbali delle sedute	pag. 25
Art. 54 – Rettifiche, deposito del verbale	pag. 26
Art. 55 – Comunicazioni delle decisioni del Consiglio	pag. 26
CAPO XI – Disposizioni finali	
Art. 56 – Interpretazione del Regolamento	pag. 26
Art. 57 – Pubblicità del Regolamento	pag. 26
Art. 58 – Diffusione del presente Regolamento	pag. 27
Art. 59 – Entrata in vigore	pag. 27



CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato nel rispetto della Legge e dello Statuto vigente.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2

Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Corso Vallisneri n. 6 di Scandiano.
2. Il Presidente dell'Assemblea, sentiti i Capigruppo consiliari, può convocare il Consiglio anche in una sede consiliare dei Comuni che fanno parte dell'Unione oppure, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o di particolare interesse per alcune zone del territorio, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante tutti gli strumenti di divulgazione disponibili, cartacei o digitali.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio dell'Unione.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le proprie funzioni o attività, fatte salve le ulteriori disposizioni previste dalla legge.

Art. 3

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Unione nonché a quelle cui l'Unione aderisce.
2. Per la partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio dell'Unione sentiti i Capigruppo e il Presidente dell'Unione.

Art. 4

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio ed i Gruppi consiliari dispongono di idonei locali, risorse informatiche e altre eventualmente necessarie per lo svolgimento del mandato elettorale.
2. Le funzioni di supporto del Presidente del Consiglio e del Consiglio dell'Unione sono svolte dagli uffici della Segreteria Generale.

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio dell'Unione sono convocate e presiedute dal Presidente

- dell'Assemblea.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, la presidenza é assunta dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.
 3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati nel corso della prima seduta, secondo le norme indicate nello Statuto.
 4. L'adunanza della prima seduta del Consiglio dell'Unione é disciplinata dallo Statuto e dalla Legge.

Capo III

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE

Art. 6

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri devono comunicare, alla prima seduta utile, la denominazione e la composizione dei gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo, costituiscono automaticamente il gruppo misto, che può essere costituito anche da un solo consigliere.
4. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo Consigliere a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
5. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. Il Presidente dell'Assemblea provvede a darne comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del Gruppo consiliare più anziano di età.
8. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti. E' fatta salva la possibilità per ciascun Gruppo consiliare di designare un Capogruppo – vicario nel rispetto delle formalità di cui ai commi quattro e cinque del presente articolo.
9. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo consiliare in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi consiliari entra a far parte del Gruppo misto, non acquisendo le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora tuttavia due o più Consiglieri vengano a trovarsi nella sopradescritta condizione il Gruppo misto così composto dovrà eleggere al suo interno il Capogruppo; ad esso saranno riconosciute le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Dell'adesione al Gruppo misto e della nomina del Capogruppo deve essere data comunicazione da parte dei Consiglieri interessati al Presidente dell'Assemblea che provvede a darne comunicazione scritta ai Capigruppo e al Presidente dell'Unione.

Art. 7

Conferenze dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente dell'Assemblea e del Presidente dell'Unione, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio.

3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da chi ne fa le veci, anche su richiesta del Presidente dell'Unione. Alla riunione partecipa il Presidente dell'Unione, eventuali Assessori per argomenti di loro competenza e può partecipare il Segretario generale od il suo sostituto.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo il Presidente dell'Assemblea assicura ai Gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto di Legge e di Regolamento, commissione consiliare permanente.

Art. 8 - ter

(Sostituisce l'art. 8 del regolamento vigente-gli artt. 8 e 8 bis del regolamento vigente sono abrogati)

Commissioni Consiliari

1. L'Unione Tresinaro Secchia, adotta nel proprio seno Commissioni consiliari consultive permanenti, previo pronunciamento del Consiglio, individuando, tra le altre, la Commissione consiliare che esercita le funzioni di controllo e garanzia. Nel caso di mancata costituzione delle Commissioni, la conferenza dei capigruppo svolge anche funzioni preparatorie dell'attività consiliare. Il Consiglio dell'Unione si riserva la facoltà di istituire con appositi atti Commissioni consiliari consultive straordinarie temporanee di studio ovvero di inchiesta.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:
 - a) il numero dei componenti di ciascuna Commissione definito a norma del successivo comma 4;
 - b) l'area amministrativa di competenza che deve essere pertinente alle funzioni associate in Unione.
3. Per la costituzione di dette Commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Tutte le Commissioni consiliari devono essere composte di soli Consiglieri dell'Unione in carica.
5. Ogni Commissione è composta da almeno un Consigliere per gruppo consiliare presente in Consiglio.
6. I lavori delle Commissioni sono aperti al pubblico.

Art. 8 - quater

Nomina e cessazione dei Componenti delle Commissioni consiliari.

1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di cui al precedente articolo, il Presidente del Consiglio dell'Unione richiede ai Capigruppo consiliari la designazione dei rispettivi rappresentanti.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma è designato in Commissione il Consigliere Capogruppo.
3. Alla nomina dei componenti di tutte le Commissioni consiliari provvede il Presidente del Consiglio entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 1. Nei cinque giorni successivi alla designazione dei rappresentanti dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio fissa la data della prima adunanza delle Commissioni per l'elezione del Presidente e di un Vice presidente.
4. Cessano automaticamente dalla carica di Commissario, coloro che, per qualsiasi causa, decadano o cessino dalla carica di Consigliere dell'Unione Tresinaro Secchia. Qualora esistano differenti scadenze elettorali tra i Comuni componenti l'Unione, i Capigruppo comunicano al Presidente del Consiglio dell'Unione i sostituti dei Commissari decaduti.
5. Cessano dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati, oppure quando vengono sostituiti dal proprio Capogruppo in accordo con il rispettivo gruppo

consiliare, o nel caso in cui il Comune di provenienza receda dal servizio conferito.

6. Le Commissioni si sciolgono nel caso in cui le materie loro assegnate non siano più di competenza dell'Unione e lo scioglimento è disposto dal Consiglio dell'Unione con propria delibera.
7. Le sostituzioni, anche in caso di dimissioni del componente, vengono sempre comunicate al Presidente del Consiglio.
8. In caso di assenza o temporaneo impedimento ciascun Commissario può delegare altro Consigliere dello stesso gruppo consiliare, comunicandolo al Presidente della Commissione.

Art. 8 - quinquies

Compiti delle Commissioni consultive permanenti e Commissioni consultive temporanee d'indagine

1. Le Commissioni consiliari consultive permanenti concorrono con il Consiglio dell'Unione nei compiti di consultazione e approfondimento politico-amministrativo delle funzioni trasferite dai Comuni associati.
2. Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, ed una volta terminata l'istruttoria, presentano al Consiglio una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.
3. Le Commissioni permanenti possono esaminare ordini del giorno e mozioni nelle materie di propria competenza.
4. Le Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono istituite a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con chiara indicazione dell'oggetto di indagine.
5. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine può essere adottata da ciascun Capogruppo con richiesta scritta e motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri dell'Unione e con chiara indicazione dell'oggetto d'indagine.
6. In ogni caso non è ammessa l'istituzione di una Commissione d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.
7. Ogni Commissione di indagine è composta da un Consigliere nominato dal proprio gruppo presente in Consiglio.
8. Nella deliberazione di istituzione della Commissione di indagine si stabilisce il termine di ultimazione dei lavori e gli uffici ai quali la Commissione possa fare riferimento. Allo spirare del termine previsto per l'ultimazione dei lavori la Commissione è sciolta.
9. Tutte le Commissioni nello svolgimento della loro attività di competenza, hanno facoltà di procedere all'audizione:
 - a) dei Consiglieri dell'Unione
 - b) del Presidente dell'Unione e/o degli Assessori
 - c) del Direttore operativo
 - d) di Dirigenti e Responsabili di servizio
 - e) del Segretario Generale
 - f) del Revisore dei conti
 - g) di esperti esterni, rappresentanti di altri Enti, organismi, associazioni, comitati
10. Gli atti relativi alla convocazione di cui al comma precedente e alle audizioni restano riservati fino alla presentazione davanti al Consiglio dell'Unione della relazione della Commissione. Fino a quel momento i Commissari e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art.8 - sexies

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
 - b) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel DUP;
 - c) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dall'Unione e di altre strutture partecipate dall'Unione;
 - d) verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
 - e) statuti, regolamenti e relative modificazioni.
2. La Commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma uno.
 3. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Commissione è presieduta da un Capogruppo designato dai Capigruppo di minoranza.
 4. Sono membri della Commissione un consigliere di ciascun gruppo consiliare ed il Presidente del Consiglio dell'Unione quale membro non votante.
 5. Le votazioni all'interno della Commissione avvengono in base al metodo del voto ponderato così come per le altre Commissioni.
 6. Le iniziative della Commissione si svolgono nel rispetto del Regolamento del Consiglio e dello Statuto dell'Unione Tresinaro Secchia
 7. Possono essere invitati alla Commissione il Presidente e gli Assessori dell'Unione, i Responsabili ed i Dirigenti dell'Ente.
 8. La Commissione per la propria attività si può avvalere delle prerogative sull'accesso agli atti previste nel vigente Regolamento.

Art. 8 – septies

Presidente della Commissione

1. Al primo insediamento della Commissione i componenti eleggono con voto ponderato ed in modo palese il Presidente che, una volta eletto, provvederà a convocare le successive riunioni. Nella stessa sede sarà eletto anche il Vice Presidente della commissione. Il Vice Presidente dovrà essere di minoranza se il Presidente appartiene alle maggioranze, di maggioranza nel caso contrario.
2. Le Commissioni possono essere convocate in qualsiasi momento dal Presidente della Commissione. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, sentito il Segretario dell'Unione e/o la Direzione ove necessario per stabilire la competenza, può convocare la Commissione anche su invito di almeno un membro.
3. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, può convocare la Commissione in videoconferenza o audioconferenza o in modalità mista.
4. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo e l'ora della convocazione, l'indicazione dell'oggetto di approfondimento o consultazione, l'indicazione di tutte le coordinate necessarie in caso di seduta in modalità di videoconferenza o audioconferenza o mista.
5. L'avviso, viene altresì trasmesso, per conoscenza, al Presidente del Consiglio, al Presidente dell'Unione, alla Giunta e ai Consiglieri e pubblicato sull'Albo Pretorio.
6. L'avviso deve essere inviato ai componenti della Commissione almeno tre giorni, liberi, interi non festivi, prima della data della riunione attraverso posta elettronica ordinaria.

Art. 8 - octies

Segretezza delle sedute

1. Le Commissioni si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente, sentiti i Commissari, quando vengono trattati argomenti che comportano giudizio sulle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali di persone.

Art. 8 - nonies

Validità delle sedute. Votazioni

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando è presente la metà dei loro componenti con rappresentanza di maggioranza e minoranza.
2. Le votazioni all'interno della Commissione avvengono in base al metodo del voto ponderato: ogni Commissario esprime voti pari al numero dei consiglieri dell'Unione appartenenti al proprio gruppo.
3. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché ottengano il voto favorevole di un numero di Commissari che rappresenti la maggioranza dei voti rappresentati nel Consiglio dell'Unione.
4. Se la Commissione invita membri della Giunta dell'Unione per relazionare su temi specifici, essi hanno il dovere di presenziare alle sedute.

Art. 8 - decies

Verbali delle Commissioni.

1. La Commissione decide al proprio interno chi debba redigere i verbali della seduta.
2. Il verbale è redatto in forma sintetica e copia del verbale dovrà essere trasmessa ai componenti della Commissione nonché alla Segreteria dell'Unione per il protocollo.
3. Tutti i verbali delle Commissioni consiliari possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 9

Nomine e designazione di Consiglieri e di rappresentanti dell'Unione

1. Nei casi in cui la Legge o lo Statuto prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte i Consiglieri dell'Unione questi debbono essere sempre nominati o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con voto palese.
2. La nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, aziende ed Istituzioni avviene da parte del Presidente dell'Unione sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio.
3. Per tutti i propositi dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità.

Capo IV

NORME GENERALI

Art. 10

Riserva di legge

1. L'elezione del Presidente dell'Assemblea e dei Consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge (in particolare, il testo unico degli enti locali) e dallo Statuto.

Capo V

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 11

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio dell'Unione.
2. Ogni Consigliere esercita il diritto di iniziativa depositando proposte di deliberazione, formulando interrogazioni, svolgendo interpellanze, presentando mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività dell'Unione nonché formulando raccomandazioni.

Art. 12

Diritto di presentazione di proposte di deliberazione

1. I Consiglieri dell'Unione hanno diritto di presentare proposte di deliberazione esclusivamente nelle materie di competenza del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente.
3. Le proposte di deliberazione sottoscritte dal Consigliere vanno indirizzate al Presidente dell'assemblea dell'Unione.
4. Il Presidente dell'assemblea provvede ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario generale per l'esame sotto il profilo della competenza dell'organo deliberante. Il Segretario generale esamina la proposta di deliberazione entro 15 giorni dalla data di protocollazione. Nel caso in cui non sussista la competenza del Consiglio dell'Unione il Segretario generale esprime parere motivato e rinvia la proposta al Consigliere proponente. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo.
5. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario generale trasmette la proposta di deliberazione al Dirigente del Servizio competente per l'espressione del parere di regolarità tecnica che deve essere apposto entro 15 giorni dal ricevimento.
6. Dopo aver espresso il proprio parere il Dirigente del Servizio competente trasmette la proposta al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile e l'eventuale attestazione di copertura finanziaria che devono essere apposti entro 10 giorni dal ricevimento.
7. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente le proposte di deliberazione vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dell'Unione che ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 13

Mozione

1. La Mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a provocare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione dell'Unione sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Presidente o della Giunta dell'Unione, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 30 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

Art. 14

Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste in una proposta scritta, presentata da un Consigliere o da un Gruppo Consiliare, tendente ad attivare interventi ed iniziative da parte del Consiglio o della Giunta, anche in merito ad argomenti che esulano da quelle dell'Amministrazione.
2. Per l'Ordine del Giorno si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le Mozioni.

Art. 15
Raccomandazione

1. La Raccomandazione consiste in una proposta scritta, presentata da un Consigliere o da un Gruppo Consiliare, tendente ad attivare interventi ed iniziative da parte del Consiglio o della Giunta ovvero ad esprimere valutazioni da parte del Consiglio dell'Unione anche in merito ad argomenti che esulano da quelli di competenza dell'Amministrazione dell'Unione.
2. Le Raccomandazioni non sono vincolanti per la Giunta dell'Unione.

Art. 16
Interpellanze

1. L'Interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente dell'Unione o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le Interpellanze trovano applicazione le norme relative alle Interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 17
Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare Interrogazioni al Presidente dell'Unione e agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'Interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, s'intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, accertato che l'Interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio, o comunque non oltre 30 gg. dalla presentazione.
 - c) se l'interrogante é assente ingiustificato, s'intende che ha rinunciato all'Interrogazione.
5. Nel caso in cui l'Interrogazione sia ritenuta non proponibile il Presidente del Consiglio, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego al proponente dandone comunicazione alla Segreteria della Commissione consiliare esercitante le funzioni di controllo e garanzia. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'Interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'Interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare o comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.
6. Per la trattazione dell'Interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'Interrogante illustra l'Interrogazione;
 - b) il Presidente dell'Unione e l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

Art. 18
Mozioni, Ordini del Giorno, Raccomandazioni, Interpellanze e Interrogazioni.
Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le Mozioni, gli Ordini del Giorno o le Raccomandazioni, siano state presentate anche Interpellanze e Interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione.
2. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione, dell'Ordine del Giorno o della Raccomandazione e gli interroganti che non abbiano partecipato alla discussione.
3. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le Interrogazioni e le Mozioni, con i limiti di tempo sopraindicati.

Art. 19 **Emendamenti**

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni della Proposta di deliberazione depositata nella Segreteria Generale ovvero delle Mozioni e degli Ordini del Giorno. Le proposte di emendamenti possono essere presentate da ogni consigliere anche durante il corso del dibattito del punto da emendare, per iscritto, firmate e depositate sul banco del Presidente che ne dà lettura. Uno o più emendamenti ritirati dai proponenti possono essere fatti propri da ogni altro Consigliere.
2. Ciascun Consigliere, inoltre, può ritirare uno o più emendamenti da lui presentati ovvero proporre la modifica di altri emendamenti anche nel corso della seduta fino alla chiusura della discussione sulla Proposta di deliberazione ovvero della Mozione o dell'Ordine del Giorno. Questi emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente il quale ne dà lettura. Non sono ammesse modifiche integralmente sostitutive degli emendamenti depositati o tali da mutarne radicalmente il contenuto. Non sono ammissibili argomenti non attinenti l'argomento in discussione.
3. Il presidente dell'Assemblea, sentito il parere del segretario generale, ha facoltà di ritenere non ammissibili le proposte di emendamento che richiedano pareri da parte di organismi tecnici. Qualora ammissibile, il testo della proposta di emendamento viene trasmesso a tutti i Consiglieri e al Presidente dell'Unione. Qualora giudicato non ammissibile, ne viene data comunicazione scritta a cura del Presidente al proponente e per conoscenza ai Capigruppo, al Presidente dell'Unione e alla Segreteria della Commissione consigliere esercitante le funzioni di controllo e garanzia. Non sono ammessi emendamenti a proposte di deliberazione oltre i termini stabiliti dal comma 1. Sono ammessi emendamenti oltre i termini stabiliti dal comma 1 solo per Mozioni, Ordini del Giorno o Raccomandazioni; in tali casi, anche in corso di seduta, il Presidente del Consiglio ne valuterà l'ammissibilità, sentito il parere del Segretario Generale.
4. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta di delibera originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
6. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 20 **Conversione di Mozioni e Ordini del Giorno**

1. E' facoltà del Presidente dell'assemblea chiedere la conversione di Mozioni e Ordini del Giorno in Raccomandazioni subordinando a tale conversione il parere positivo della Giunta.
2. La scelta in ordine alla conversione compete unicamente al Consigliere primo sottoscrittore o, in caso di sua assenza, ai successivi.

Capo VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 21

Convocazione del Consiglio dell'Unione

1. Fatta salva la procedura fissata dalla Legge per la prima seduta successiva alle elezioni, la convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente dell'assemblea o da chi ne fa legalmente le veci.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - la sede dove si svolgerà il Consiglio;
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'Ordine del Giorno, anche sotto forma di allegato.
3. In caso di esigenze straordinarie o eventi imprevedibili che impediscano o rendano inopportuna la riunione in presenza, in condizioni cioè tali da assicurare, tra l'altro, la sicurezza e l'incolumità di tutti i consiglieri, assessori e dipendenti, il Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei capigruppo, può convocare, con apposito motivato provvedimento, il Consiglio in modalità audio-videoconferenza per tutta la durata ritenuta necessaria.
4. Qualora sia calendarizzato un Consiglio dell'Unione in presenza e qualche consigliere sia impossibilitato a partecipare fisicamente, potrà richiedere al Presidente del Consiglio il permesso di partecipare in modalità audio-videoconferenza.
5. La partecipazione in audio-videoconferenza ad un Consiglio convocato in presenza è da considerarsi una facoltà eccezionale, possibile solo se motivata da seri e provati impedimenti.
6. Il Consigliere dovrà produrre una richiesta scritta al Presidente del Consiglio con l'indicazione della motivazione che impedisce la partecipazione in presenza. Il Presidente del Consiglio dovrà prendere in considerazione solo gli impedimenti relativi a salute, studio e lavoro.
7. Il Consiglio svolto con le modalità di cui ai commi precedenti è da considerarsi in ogni caso convocato in presenza e verranno annotati nel verbale i consiglieri collegati in audio videoconferenza e quelli presenti di persona.
8. In caso di seduta in audio-videoconferenza l'avviso di convocazione deve recare l'indicazione dettagliata delle modalità operative per lo svolgimento della seduta stessa.
9. L'avviso della seconda convocazione potrà contenere solo gli argomenti della prima convocazione, e dovrà essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 21 – bis

Disciplina del Consiglio in modalità di videoconferenza, audioconferenza o mista

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione convoca le sedute del Consiglio in modalità di videoconferenza, audioconferenza o mista mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere. Il contenuto dell'avviso di convocazione è disciplinato dalle medesime disposizioni previste per le sedute in presenza.
2. La piattaforma telematica utilizzata per l'audio-videoconferenza deve garantire il rispetto, con riferimento a ciascuno degli argomenti iscritti al relativo ordine del giorno, di tutte, nessuna esclusa, le seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in audio-videoconferenza;

- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la sicurezza nell'espressione del voto, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia dell'eventuale segretezza delle sedute del Consiglio comunale e/o del voto, in conformità a quanto statuito nel presente regolamento;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

La piattaforma deve altresì garantire che il Segretario generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. Il Consigliere che partecipa in videoconferenza o audioconferenza ha personalmente cura del corretto ed esclusivo uso del proprio accesso alla piattaforma, del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo impiegato e del mantenimento dei dispositivi in efficienza, per tutta la durata del collegamento.
4. Al termine della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso e il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

Art. 22

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda il Presidente dell'Unione o almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'O.d.G. gli argomenti degli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene all'Unione la richiesta del Presidente dell'Unione o dei Consiglieri, indirizzata al Presidente dell'assemblea, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal 5 comma dell'art. 39 del T.U.

Art. 23

Distinzione delle sedute - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche - segrete e aperte.
2. Sedute ordinarie - sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'Ordine del Giorno i seguenti argomenti: il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo (non le loro variazioni). Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Presidente, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'Ordine del Giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere

- argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sedute di prima e seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge o lo Statuto richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
 5. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, informazioni personali e sensibili, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 24

Proposte di iscrizione all'Ordine del Giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente, sentito il Presidente dell'Unione deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'Ordine del Giorno della successiva adunanza, osservati i termini di Legge.

Art. 25

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione. Modalità e termini

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta, in forma scritta, dal Presidente almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
 2. Tutti i Consiglieri dell'Unione sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio dell'Unione.
 3. La consegna della convocazione viene fatta a mezzo posta elettronica, ciascun Consigliere all'inizio della consiliatura deve comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza
 4. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della Segreteria, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato sul sito internet dell'Unione e dei Comuni che vi appartengono, all'Albo Pretorio ed è inviato:
 - ai Revisori dei conti;
 - ai Dirigenti;
- agli organi d'informazione aventi sede o corrispondenti nell'Unione.

Art. 26
Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Presidente dell'assemblea, di concerto con il Presidente dell'Unione, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Hanno la precedenza:
 1. l'approvazione del verbale della seduta precedente;
 2. le comunicazioni del Presidente del Consiglio;
 3. le comunicazioni del Presidente dell'Unione;
 4. le Interrogazioni;
 5. le Interpellanze;
 6. le proposte delle autorità governative;
 7. le proposte dell'autorità regionale;
 8. le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 9. le proposte di deliberazione;
 10. le proposte del Presidente dell'Unione, degli Assessori e dei Consiglieri;
 11. le Mozioni, gli Ordini del Giorno e le Raccomandazioni;da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
Nelle sedute ordinarie non sono iscritte all'ordine del giorno Interrogazioni, Interpellanze e/o Mozioni
3. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo (inversione dell'O.d.G.).
4. All'Ordine del Giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, e purché accolta dal Presidente dell'assemblea, sentito il Presidente dell'Unione, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo.

Art. 27
Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, completate dai pareri richiesti dalla Legge, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'Ufficio di Segreteria o in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Capo VII
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 28
Disciplina delle adunanze

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome dal Presidente dell'assemblea.

2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare del processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Tutte le sedute del Consiglio, fatta eccezione per i punti all'ordine del giorno trattati in seduta segreta, possono essere trasmesse in video streaming (audio e video) sul sito istituzionale dell'Unione o su qualunque altro canale informativo riconosciuto dall'assemblea.

Art. 29

Persone ammesse nella sala delle adunanze.

Comportamento del pubblico

1. Poiché di massima, le adunanze del Consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. La stampa, è collocata nello spazio per il pubblico.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, intrattenersi in sala con Consiglieri o componenti della Giunta.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non può portare armi di sorta, e, per tutta la durata della seduta deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 30

Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione provvede un consigliere designato dal Presidente dell'assemblea.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
5. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere designato dal dal Presidente dell'assemblea.

Art. 31

Scrutatori - Nomina – Funzioni

1. Il Presidente dell'Assemblea designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il

compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

Capo VIII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 32

Dei posti

1. I Consiglieri prendono posto con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente dell'assemblea sentita la Conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
3. Qualora il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

Art. 33

Ordine dei lavori - Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se trascorsi 30 minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione, qualora il Consiglio non sia già stato convocato contestualmente anche in seconda convocazione.

Art. 34

Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente dell'Unione illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'Ordine del Giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun Gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente dell'Unione o che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'Ordine del Giorno dell'Adunanza, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

3. Per le proposte che non risultano iscritte all'Ordine del Giorno e che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il Bilancio, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, l' ammissibilità è dichiarata dal Presidente secondo le modalità previste dall'art. 52 del presente Regolamento.
4. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grande importanza, anche se non iscritti all'Ordine del Giorno.

Art. 35

Tempi di intervento

1. Sulle proposte di deliberazione in materia di competenza del Consiglio il presentatore e il membro della Giunta hanno a disposizione 30 minuti di tempo per l'illustrazione della proposta; in fase di discussione i Consiglieri hanno a disposizione: 10 minuti per la trattazione dell'argomento, 5 minuti per eventuali proposte di modifica, 5 minuti per eventuali repliche. Limitatamente ai tempi di discussione, essi vengono raddoppiati in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo. I rappresentanti della Giunta possono intervenire per repliche e per il parere su eventuali proposte di modifica, avendo a disposizione 5 minuti per ogni intervento. Per la discussione di proposte di deliberazione di particolare interesse e complessità, la Conferenza dei Capigruppo può disporre diversi tempi di discussione. Limitatamente al tempo a disposizione della Giunta per l'illustrazione delle proposte di deliberazione, qualora in corso di seduta se ne ravvisi la necessità per argomenti di particolare complessità, il Presidente può disporre l'innalzamento del tempo di intervento, comunque non oltre i 60 minuti.
2. Sulle Interpellanze e Interrogazioni, il presentatore ha a disposizione 5 minuti di tempo per l'illustrazione; il Sindaco o l'Assessore chiamato a rispondere ha a disposizione 30 minuti di tempo per la risposta; il presentatore ha a disposizione 5 minuti per dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto della risposta.
3. Sulle Mozioni, Ordini del Giorno o Raccomandazioni, il primo firmatario ha a disposizione 10 minuti per l'illustrazione e 5 minuti per la replica; ciascun Consigliere ha a disposizione 5 minuti per la discussione; il Sindaco o un Assessore ha a disposizione 5 minuti per esprimere il parere della Giunta sull'argomento in discussione.

Art. 36

Dichiarazioni di voto

1. Prima di ogni votazione anche segreta, un solo rappresentante per ciascun Gruppo consiliare può motivare il voto del proprio Gruppo avendo a disposizione 5 minuti di tempo.
2. Ciascun Consigliere qualora voglia esprimere un voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza ha facoltà di motivarlo avendo a disposizione 5 minuti di tempo.

Art. 37

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
1. -bis Il Consigliere che partecipa alla seduta, anche in videoconferenza o audioconferenza, deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle

osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

Art. 38

Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri hanno il dovere, se non impediti da particolari motivi, di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capigruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
3. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.
4. La decadenza del consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è disciplinata all'art. 23 dello Statuto.

Art. 39

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
6. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di 5 minuti.

Art. 40

Giurì d'onore

1. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito Giurì d'Onore qualora si ritenesse offeso nella sua onorabilità, da fatti, o dichiarazioni espressi nelle sedute del Consiglio, ferme restando le responsabilità penali.
2. Il Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente dell'assemblea, che si avvale del parere della Conferenza dei Capigruppo, nomina una commissione paritetica composta da un rappresentante di ogni Gruppo consiliare con il compito di esaminare la richiesta di uno o più Consiglieri e di esprimere il relativo giudizio che una volta reso verrà ufficialmente comunicato dal Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva al Consiglio.

Art. 41

Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide, a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 42

Partecipazione dell'Assessore

1. L'Assessore, partecipa alle adunanze del Consiglio con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non é computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 43

Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, su proposta del Presidente dell'Unione e della Conferenza dei Capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'Ordine del Giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e dei cittadini presenti, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico dell'Unione.

Art. 44

Chiusura della discussione

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre 5 minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 45

Chiusura della seduta.

Mancato esaurimento dell'Ordine del Giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno ed eseguite le relative

- votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente sospende la seduta.
 3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
 4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'Ordine del Giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Capo IX DELLE VOTAZIONI

Art. 46

Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano o tramite voto elettronico o tramite la modalità prevista dalla applicazione informatica utilizzata per la audio-videoconferenza.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la Legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale
4. bis Il voto espresso con dispositivo elettronico o con modalità individuate per la audio-videoconferenza può essere sottoposto a correzione, prova e controprova se un consigliere, dichiarando di essere intercorso in errore materiale o di carattere tecnico, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, qualora l'errore risulti determinante ai fini dell'approvazione della proposta, dispone la ripetizione della votazione. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale. Qualora invece il voto non sia determinante per l'esito della votazione il Presidente dà atto dell'errore materiale e proclama l'esito della votazione, tenendo conto della volontà espressa dal consigliere. Il Segretario generale riporta tale volontà nel verbale della seduta.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palline bianche e nere deve tenersi presente che la pallina bianca indica voto favorevole alla proposta, la pallina nera voto contrario.

Art. 47

Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in

- trattazione;
- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
 - e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 48

Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 49

Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 50

Mozioni d'ordine

1. E' Mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni Mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla Mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo consiliare.

Art. 51

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili Ordini del Giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili Ordini del Giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 52

Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la Legge e lo Statuto prescrivano un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di un'unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la Legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali le schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un uguale numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'Ordine del Giorno della successiva adunanza del Consiglio.

Capo X

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 53

Redazione dei verbali delle sedute

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Generale o di chi legalmente lo sostituisce e consta della trascrizione dalla registrazione dell'adunanza della seduta consiliare compresa la discussione ed i singoli interventi. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente
2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli o contrari ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.
3. Ciascun Consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositarne una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Generale, l'inserzione integrale nel processo verbale.
4. Non possono inserirsi nel verbale della seduta dello stesso consiglio le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati dal Consiglio;salvo che non venga espressamente richiesto da un Consigliere.
5. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:
 - l'ora di inizio della seduta;
 - l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
 - l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della seduta;
 - il nome del Presidente del Consiglio che dirige i lavori;
 - il nome del Segretario Generale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;

- i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni;
 - il testo del preambolo e del dispositivo della delibera;
 - il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali:
6. Ogni Consigliere può richiedere che la discussione afferente un determinato oggetto o proposta venga allegata alla stessa quale parte integrante e sostanziale.

Art. 54

Rettifiche, deposito del verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione del verbale che viene depositato presso la Segreteria Generale e di chiedere, nel corso dell'adunanza successiva, in cui lo stesso viene approvato, la verifica per supposti eventuali errori di trascrizione. Non è ammessa, però, alcuna richiesta di riapertura della discussione sugli oggetti già trattati.
2. I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono pubblicati all'Albo Pretorio.

Art. 55

Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario generale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio ai Dirigenti contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario trasmetterà, ai Dirigenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'Ordine del Giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce il il Presidente dell'Unione, i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 57

Publicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 58

Diffusione del presente Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, sarà trasmessa a tutti i Consiglieri, nonché a tutti i Dirigenti responsabili di settore.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio nei termini previsti dalla legge.